

Inattualità di una visione sociale del processo civile (*)

di ANGELO DONDI

SOMMARIO: 1. Prolegomeni. — 2. Modo della ricerca scientifica come referente ineludibile. — 3. Collegamento fra recenti evoluzioni della cultura sociale e tendenziale riduzione a mero approccio tecnico della funzionalità del processo civile. — 4. Minimi e molto illusori sguardi per il futuro.

1. Prolegomeni.

Ci si rende conto che oggi può apparire quasi pretenzioso un discorso sulla opportunità di una “visione sociale” del processo civile, per il carattere ormai datato di questa nozione, la sua complessiva inattualità e forse anche sgradevolezza. Il contenuto di queste poche pagine sarà pertanto, o tenterà di essere, solo descrittivo di una percezione e dei conseguenti timori per il futuro a essa connessi. Un futuro, invero, non pensato come da riferire specificamente o esclusivamente alla “macchina del processo” ma a tutte le possibili conseguenze per così dire esterne dell’abbandono di visioni generali riguardo alla condizione umana, al suo miglioramento e benessere. E, pertanto, anche l’abbandono di un *élan* che comporterebbe (o piuttosto, come si dirà, ha comportato) l’attribuzione al processo della funzione di realizzare l’effettiva tutela di situazioni segnate da grandi sperequazioni economiche e

(*) L’autore desidera ringraziare la dottessa Ludovica De Barbieri, magistrato, per la preziosa collaborazione alla realizzazione di questo lavoro, attraverso la discussione dei temi qui trattati e alla creazione del relativo – per quanto molto sintetico – apparato bibliografico.

sociali; prospettiva che in sé spiega la cautela delle affermazioni che precedono.

Sulla base di tale *caveat* e volendo caratterizzare come dichiaratamente impressionistiche le poche considerazioni che seguiranno, si ritiene che un rapido programma possa consistere nella segnalazione, mera segnalazione beninteso, di alcuni eventi nonché, con ancora maggiore cautela, di alcune percezioni diffuse riguardo al processo civile, alla sua riforma ma non solo.

Gli eventi si possono sostanzialmente ridurre a tre. In primo luogo, appare significativo che i grandi cavalli di battaglia della seconda metà del secolo scorso in fatto di socializzazione del processo (ossia, di caratterizzazione del processo come più “effettivo” per chi più necessita di tutela) siano stati ormai da tempo tralasciati. In secondo luogo, e per converso, non appare ancora sufficientemente percepita in tutta la sua rilevanza la questione della complessità come riferita al processo civile; con ciò a intendere la virtuale ma anche inevitabile caratterizzazione attraverso vari gradi di complessità/complicazione delle controversie civili, superando l’omologazione derivante dalla tradizionale nozione di “lite” e dalla conseguente parametrazione a tale circostanza dei programmi di riforma del processo⁽¹⁾. In terzo luogo, e in parziale collegamento con quanto appena sopra detto, sembra di cogliere una scarsa se non assoluta negazione del rilievo del ruolo che l’avvocato, come difensore e come collaboratore con e del giudice nel farsi della giustizia, deve assumere; al punto di essere sottoposto a più stringenti definizioni delle sue attività in chiave etico-professionale⁽²⁾.

(¹) Sulla nozione di complessità, costituendo una sorta di eccezione nel panorama del nostro dibattito culturale, si v. R. CAPONI, *Nozione di controversia “complessa”: impieghi normativi*, in *Foro it.*, V, 2009, 136 ss. (e altri saggi dello stesso A. ora riuniti in *Processo civil e complexidade*, in *Rev. eletronica de Direito Processual – REDP*, 2017, III, 18); sul tema, scusandomi fin d’ora per l’autocitazione, che temo non sarà l’unica, si v. inoltre i saggi contenuti in *Elementi per una definizione di complessità processuale*, a cura di A. DONDÌ, Milano, 2011, *passim*.

(²) Per così dire inversamente a questa tendenza, nel segno un’attenzione che è peraltro sempre stata di pochi nella nostra cultura giuridica e processualistica in particolare, si v. V. ANSANELLI, *Poteri disciplinari e sanzioni – Uno sguardo comparato di “procedural ethics”*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2025, 675 ss.

È anche agevole, ma al contempo a vari livelli problematico, aggiungere a tali considerazioni iniziali un ulteriore rilievo in merito ai modi di manifestazione di tali eventi. Sono modi — ci si rende conto di osare molto — che sembrano consistere in una virtuale aproblematicità delle metodologie di elaborazione delle questioni che interessano il processo, e specie il processo civile; un atteggiamento che pare *tout court* coincidere con un diffuso ... pratico operare. Ed è in ciò che si può fare in gran parte consistere la percezione segnalata di generale dismissione di interesse per una funzione sociale del processo, come qui di seguito si tenterà di minimamente di elaborare.

2. **Modo della ricerca scientifica come referente ineludibile.**

Invero, l'ultima delle questioni indicate sopra trova un riscontro del tutto speciale proprio a livello di elaborazione scientifica o di cultura del diritto, in questo caso del processo come processo civile. Ciò a intendere che la percezione alla quale si è fatto riferimento concerne, deriva o in ogni caso è stimolata da quanto pare accadere a livello di quell'attività che un'istituzione come l'università dovrebbe svolgere elaborando la cultura del diritto. E occorre subito rilevare che, in sé, questo riferimento comporta oggi alcune doverose cautele di carattere generale.

La visione dell'università come luogo tipico della ricerca attiene all'impostazione tradizionale della visione del ruolo dell'università. Di qui la sua caratterizzazione come luogo istituzionale della elaborazione dei problemi concernenti i vari settori del sapere, come evidentemente — e forse soprattutto — del sapere giuridico. Ma occorre anche subito dire che oggi questa accezione o idea di fondo riguardo all'università e alla sua funzione basica non sembra essere più così effettiva, condivisibile e in definitiva sicuramente attribuibile a tale istituzione⁽³⁾. In altri termini, l'uni-

(3) Per una critica emblematica dell'esistenza di tali problemi anche in altre culture si v. A. DONDI - J. NIEVA-FENOLL, *Post-università – Da luogo di elaborazione scientifica a mero provider*, in *Nuova Antologia*, 2020, 71.

versità svolge, o è venuta svolgendo specie nel corso dell'ultimo cinquantennio, prevalentemente un'altra funzione; ossia, quella di attribuire, il più agevolmente possibile e senza implicazioni problematiche riguardo al sapere acquisito in quella sede, qualificazioni formali da spendere eventualmente nel mondo del lavoro.

Rispetto a questo ruolo o funzione ormai prevalente non si può dire sia, specie dal punto di vista strettamente formale, del tutto espunto l'aspetto della realizzazione di una qualche attività di indagine, elaborazione o ricerca. Tuttavia, essa si è progressivamente caratterizzata come collaterale se non del tutto eventuale. E ciò, a quanto pare, con conseguenze non trascurabili proprio sul versante dell'attenzione ai problemi che sopra si sono segnalati in quanto generalmente meno *appealing* e comunque interessanti. Appare infatti di poter dire che, rimanendo nel campo del diritto e in particolare del processo come strumentario per la realizzazione effettiva dei diritti o come stimolatore della creazione di nuovi diritti, un'attività di ricerca “scarsa” ben difficilmente può pervenire a occuparsi o comunque a reagire alle istanze provenienti dalla società.

Certo quest'affermazione può apparire — e probabilmente è — decisamente *osé*. Ma essa si fonda sulla constatazione che il fenomeno di sostanziale burocratizzazione che ha riguardato l'intera università non pare aver risparmiato e anzi sembra aver pesantemente intaccato anche quel che resta della ricerca in campo universitario o accademico. Ciò per dire che, in rilevante misura, tale attività è stata progressivamente schematizzata e pressoché del tutto privata di slanci e azzardi di novità; e in prevalenza proprio delle novità concernenti, come si diceva, i bisogni più urgenti provenienti dalla società. E ciò anche in totale coerenza con lo “spirito del tempo” e l'altrettanto netto imporsi di una progressiva perdita di prospettive e valori solidali ai più vari livelli (4).

Si tratta, del resto, di una coerenza a sua volta ... coerente con un fenomeno di perdita di autorevolezza e di autonomia dell'un-

(4) Per uno sguardo generale al farsi di questa nuova cultura diffusa nel nostro Paese v., fra i molti ma con notevole perspicacia predittiva, L. RICOLFI, *La società signorile di massa*, Milano, 2019, *passim*.

versità. Un fenomeno in ragione del quale la cultura espressa in questo contesto appare di minore tenuta — ma soprattutto superficiale *appeal* — rispetto alle propensioni di un tempo confuso e incerto come il nostro attuale (5). Talché, nel prevalente edonismo e assenza pressoché totale di partecipazione per i problemi altrui, in fondo non stupisce che dall'università non provengano con sufficiente diffusione e determinazione proposte di segno opposto.

Specie nel campo del diritto (forse anche in ragione delle caratteristiche specifiche del diritto stesso come cultura avente un *côté* professionale molto immanente e contiguo) un tale stato di cose appare in particolare collegabile alle modalità nelle quali viene per lo più svolta la ricerca, ossia — come si diceva — l'attività tradizionalmente ritenuta come la più tipica dell'università.

Invero, nel campo del diritto l'università è venuta svolgendo soprattutto una funzione di attestazione della formale adeguatezza delle conoscenze di soggetti che in tale area opereranno, con varie funzioni ma prevalentemente in una chiave “professionale”. Dalla progressiva accentuazione di un simile carattere si può dire che sia derivata la diffusa percezione che, per semplificare, altro è la cultura, anche quando cultura del diritto, e altro l'attività professionale (o le attività professionali) nell'ambito appunto della pratica del diritto. E di qui la sostanziale separazione, o comunque la creazione di una considerevole distanza, fra un'idea di cultura come elaborazione critica di idee riguardo alla realtà e un'idea di pratica utilizzazione, all'interno della “realità concreta del diritto”, delle conoscenze acquisite o comunque attestate dal percorso universitario nelle facoltà o nei dipartimenti di giurisprudenza.

Sembra riferibile a questo stato di cose la diffusione della percezione della cultura come un elemento fondamentalmente esornativo e *phony* nel mondo del diritto. Un tale diffuso sentire è

(5) Un esempio di segnalazione di questo stato di cose riguardo al nostro Paese è rinvenibile in A. DONDI, *Enseignement du droit procédural et maïeutique scientifique dans la décadence de l'université – Moindres considérations du côté italien*, in *Mélanges en l'honneur du professeur Loïc Cadet*, Paris, 2023, 487, nonché in A. DONDI, *Comparazioni e riforme della giustizia civile – Una raccolta di scritti*, II, Genova, 2024, 901 ss.

presente da tempo, al punto che si potrebbe dire che una tale mutazione sia ormai realizzata appieno. In altri termini, c'è il diritto che ... serve e c'è quello che anche nel campo del diritto per molti ormai (per usare una definizione una volta ricorrente nel linguaggio della parte maggioritaria della politica nella nostra prima repubblica) non costituisce che "culturame". E occorre anche dire che una tale svalutazione del diritto che "non serve" sembra essersi acuita nel corso degli anni Duemila; al punto da risultare una percezione accettata, pur a diversi livelli, tanto all'esterno dell'università che all'interno dell'università, per omologazione o generica assuefazione degli stessi accademici alla cultura sociale diffusa (6).

3. Collegamento fra recenti evoluzioni della cultura sociale e tendenziale riduzione a mero approccio tecnico della funzionalità del processo civile.

Se così fosse (e la speranza di essere in errore è evidentemente molto forte in chi scrive) quale sarebbe il ruolo e più o meno conseguentemente il *modus* della ricerca in questo modo di sentire attuale? La questione è, certo, ardua e implicherebbe un'indagine estesa quanto approfondita, ma per converso – e pur riconoscendo l'opportunità di quanto appena affermato – può forse essere risolta in termini molto più superficiali proponendo le brevi considerazioni che seguiranno.

Anzitutto, occorre stabilire se adottando un realismo estremo si debba meramente prendere atto dello stato delle cose vigenti o, valutando negativamente tale deriva in uno sforzo di voluta ingenuità, si debba e possa suggerire pur molto sommessamente qualche alternativa al riguardo. La scelta in favore di questa seconda prospettiva impone di ipotizzare che un'attività di ricerca svolta all'interno dei nostri dipartimenti di giurisprudenza possa e debba tutt'oggi essere intesa ad analizzare criticamente lo stato delle cose e a progettare soluzioni trasformatrici della realtà. Ma

(6) Per cenni al riguardo, v., ad es., A. DONDI - J. NIEVA FENOLL, *op. loc. cit.*

non solo; su questa linea si può addirittura osare ipotizzare che — come in passato — tali trasformazioni siano realizzate in piena coerenza con l'impianto normativo generale e, soprattutto, con le direttive strutturanti l'impianto democratico del nostro *contrat social* contenute nella prima parte della nostra Costituzione.

All'interno di tale visione si colloca, o meglio si è autorevolmente collocata in un passato in fondo ancora recente, la linea interpretativa e trasformatrice del diritto processuale che ha condotto a riforme come in particolare quella del processo del lavoro; e ciò pur nella forte diversità metodologica caratterizzante prospettive e indirizzi di innovazione dei sostenitori di tali riforme. L'esempio fornito in tale occasione dalla nostra dottrina, come noto, costituisce indubbiamente uno dei più alti momenti di attenzione per gli eventi sociali in corso nella realtà italiana poco dopo la metà del secolo XX (7). Ma, nel farsi carico di alcuni problemi e nel promuovere le relative soluzioni innovative tutto ciò segnala anche una propensione culturale, e forse un'adeguatezza tecnico-scientifica, probabilmente maggiore di quella attualmente presente (8).

Più di recente, si potrebbe dire che il *turning point* a questo riguardo — ossia con riferimento all'adeguatezza della nostra dottrina rispetto all'esigenza di affrontare i problemi effettivamente presenti nella nostra società e necessitanti soluzioni che tengano particolare conto delle situazioni meno favorite — sia rappresentato dal lungo dibattito che ha riguardato il tema delle controversie

(7) Nella nostra letteratura recente, ove non è frequente un'effettiva attenzione verso questa circostanza, per una significativa eccezione, v. A. CARRATTA, *La "funzione sociale" del processo civile fra XX e XXI secolo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2017, 582 ss., 608 ss.

(8) Il richiamo è piuttosto scopardamente alle generazioni di studiosi per così dire precedenti nelle quali tali sensibilità erano manifeste e diffuse, come dimostra — fra le moltissime altre possibili citazioni — ad esempio M. TARUFFO, *In ricordo di Vittorio Dentì*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, 571 ss.; si v. anche, più in generale, A. DONDI, *Scuole italiane di diritto processuale nella seconda parte del XX secolo – Una visione partigiana*, in *Studi in onore di Franco Cipriani*, Napoli, 2020, 2127 (anche in spagnolo, Id., *Una visión partidista de los acontecimientos de la Scuola Italiana del derecho procesal (civil) en la segunda mitad del siglo XX*, in *Justicia*, 2018, 39).

di grande estensione plurisoggettiva, ossia le azioni di classe o le *class action* (9). Un tema di tale ampiezza, ma anche di tale già avanzata elaborazione presso altre culture giuridiche, è stato da noi soprattutto dibattuto a lungo ma ahimè con risultati decisamente scarsi sul piano dell'introduzione di un modello di azione di classe effettivamente gestibile nella pratica del processo civile e, come si diceva, altrettanto effettivamente utile per i singoli utenti della *group litigation*. Le soluzioni sono note e, soprattutto, è noto il sostanziale insuccesso di questo modello; come del resto testimoniato dal pressoché inesistente accesso alla giustizia derivato da tale tardiva adozione dell'azione di classe "all'italiana" (10).

Ma a questo, diciamolo pure, fallimento è possibile collegare anche altro; ovvero, altre dimostrazioni di almeno scarsa percezione e capacità di intervento rispetto ai problemi della società per tramite del processo visto in una prospettiva di riforma. Un fenomeno del quale è in particolare da ritenersi emblematica la mancata sensibilità verso i problemi di complicazione del processo, ossia, quelli derivanti dalla complessità di un numero sempre maggiore controversie e dalla correlativa inidoneità del nostro modello processuale a funzionare nel contesto di una società trasformatasi pressoché a ogni livello in una società complessa.

Appare invero quasi sorprendente l'impaccio con il quale presso di noi tale fenomeno di generale complicazione è stato più che

(9) Uno studio emblematico di come, invero, molto seriamente una parte — decisamente minoritaria — avesse intrapreso la considerazione attenta del fenomeno è notoriamente rappresentato da A. GIUSSANI, *Studi sulle "class actions"*, Padova, 1996, *passim*. Dello stesso autore, in seguito e nel segno di una valutazione ormai compiutamente critica del percorso italiano, che — come si dirà nel testo è pervenuto a produrre ben poco in termini di efficiente configurazione di una soluzione normativa al riguardo — Id., *La nuova azione di classe in Italia*, in *Revista Ítalo-Española de Derecho Procesal*, II, 2020, 7 ss. (e per dati bibliografici ulteriori le citazioni alla nota n. 3 a p. 8).

(10) In proposito, ad asseverare una valutazione ulteriormente critica dei risultati ai quali si è pervenuti nel nostro ordinamento a un problema di tale rilievo, si v. M. TARUFFO, *La tutela collettiva: interessi in gioco ed esperienze confronto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2007, 530 ss.; L.P. COMOGLIO, *Aspetti processuali della tutela del consumatore*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2007, 323 ss.; A. DONDI, *The Makeshift Italian Class Action: Some Hints*, in *7 I.J.P.L.*, 2017, 5 ss.

affrontato prevalentemente subito. A tale proposito appare inevitabile constatare che non pare essersi effettivamente avviato nella nostra cultura giuridica un dibattito concernente un serio approfondimento dei problemi posti dal variegato e diffuso manifestarsi di tale fenomeno nella realtà contemporanea. E specie con riferimento alla cultura processuale, occorre aggiungere che l'approccio prevalentemente riservato all'idea di complessità come complessità processuale — ove essa sia stata riconosciuta, incrociata e in qualche modo individuata — sembra essersi per così dire limitato a una generale riduzione del suo impatto e al più all'apprestamento di soluzioni indirette e condizionate dai parametri della cultura precedente. Questa tendenza si è risolta — come dimostra la già più volte citata soluzione fornita ai problemi del processo del lavoro, molto apprezzabile anche in ragione della sua quasi assoluta singolarità — nella concentrazione dell'attenzione e degli sforzi di riforma sulle cosiddette controversie minori, in quanto percepite come le sole virtualmente semplificabili o, *tout court* disciplinabili nel loro percorso processuale. Ed è questa postura che — insieme all'idea supposta del mancato e neppure indiretto coinvolgimento delle fasce meno favorite della società nelle controversie complesse — sembra aver pesantemente condizionato, posposto o più probabilmente escluso la sistemazione del tema delle cosiddette controversie complesse o grandi cause. Tema e ambito che, pertanto, continua a essere sostanzialmente lasciato a margine, come relegato in una sorta di iperuranio di cose sulle quali non risulterebbe né così opportuno né così urgente — ma invero forse soprattutto “improprio” — intervenire disciplinando.

Ma, come dimostra l'estesissimo dibattito da tempo svoltosi e ancora in corso nell'ambito della cultura giuridica statunitense, non è obliandone il rilievo che si perviene a risolvere una questione di assoluta immanenza come quella della complessità sempre più diffusa e invasiva delle controversie civili ⁽¹¹⁾). Invero, la

⁽¹¹⁾ Per un richiamo al riguardo nella nostra dottrina, specie per riferimenti bibliografici di base, v., ad es., A. DONDI, *Aspetti della complessità e riscontri nella nozione di complessità processuale*, in *Elementi per una definizione di complessità processuale*, cit.,

sottovalutazione e l’oblio che al riguardo ha caratterizzato finora l’approccio italiano sembra soprattutto aver prodotto una sostanziale incapacità di congegnare riforme del processo adeguate. E ciò appunto in quanto si è pervenuti al più a confezionare riforme mancanti degli indispensabili interventi sugli snodi tecnici messi a rischio, se non del tutto sconvolti, appunto dalla configurazione come complesse di un numero ormai vastissimo di controversie.

Non solo per i limiti intrinseci di queste considerazioni ma anche per meglio evidenziarne la crucialità, tali snodi si possono sostanzialmente ridurre a due tipi di macro-interventi del resto già da tempo indicati come indispensabili da una parte, peraltro del tutto minoritaria, della nostra dottrina.

Il riferimento è, per un verso, al tema della strutturazione degli atti introduttivi nella prospettiva del loro adeguamento alle esigenze di una descrizione fin dall’inizio della controversia tendenzialmente precisa sul piano fattuale delle rispettive posizioni di parte. Si tratta di una prospettiva evidentemente da collegare all’esigenza di rendere — come si diceva — processualmente gestibile la categoria delle controversie complesse. Un obiettivo da perseguire attraverso la loro impostazione tendenzialmente non lacunosa a cominciare appunto dagli atti introduttivi. E ciò al fine di consentire — assumendo una logica essenzialmente selettiva delle attività del processo — sia la successiva realizzazione di attività di trattazione non dispersive malgrado la complicazione delle circostanze fattuali alla base del conflitto sia la preselezione del materiale da riservare eventualmente alle correlative attività di istruzione probatoria (¹²).

Per altro verso, è anche del tutto palese il collegamento a quanto appena segnalato della questione della creazione di efficaci strumenti di acquisizione del materiale probatorio preventiva-

3 ss. (nonché *passim* con riguardo agli altri rilevantissimi saggi ivi contenuti).

(¹²) Per limitarci alla nostra letteratura, v., ad es., S. DALLA BONTÀ, *Introduzione della causa tra sostanziazione e individuazione – Premesse storico-ricostruttive*, Napoli, 2018, *passim*; A. DONDI, *Riforma degli atti introduttivi – Il processo statunitense e il processo italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, 434 ss.

mente selezionato in quanto effettivamente necessario alla definizione della controversia. E non si può tacere a questo proposito che, come del resto noto, il carattere evidentemente non neutrale di questo tipo di strumentazione ne ha finora nella sostanza impedito un'adozione adeguatamente innovativa di tradizioni risalenti in qualche misura catalogabili come premoderne⁽¹³⁾. Il riferimento, molto prevedibile, è alla configurazione di meccanismi esibitori utilizzabili e dalle parti e dai nostri giudici civili in maniera simile a quanto accade in pratica in tutti gli ordinamenti europeo-continentali, per non evocare l'esempio epitomico del *discovery* (e del relativo apparato sanzionatorio) in area statunitense e comunque all'interno della cultura giuridica di *common law*. Si deve onestamente riconoscere che tali questioni appaiono ormai "digerite" e comunque diffusamente note all'interno (e pur con i limiti di cui si è detto) della nostra accademia. Ma altrettanto onestamente occorre constatare che nei ricorrenti tentativi di riforma — ed effettive riforme — del processo civile risulta almeno trascurato l'indirizzo sanzionatorio inequivocabilmente presente a questo riguardo in gran parte degli altri ordinamenti⁽¹⁴⁾.

Si tratta soprattutto di una carenza che si registra a livello di configurazione tecnica dei meccanismi sanzionatori, nel senso quantomeno della loro mancata previsione come appunto meccanismi a forte valenza coercitiva oltreché sanzionatoria⁽¹⁵⁾. In altri termini, permane tutt'oggi nella disciplina dell'art. 210 c.p.c. — e ciò anche nella versione recentemente riformata — la storica non equiparazione della mancata ottemperanza dell'ordine di esibizione a prova *tout court* negativa dei fatti, con ciò attestando

⁽¹³⁾ In tal senso, ad es., v. V. ANSANELLI, *Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*, Genova, 2021, *passim*.

⁽¹⁴⁾ Come è ormai ampiamente illustrato, anche a livello della nostra manualistica; così, ad es., v. A. DONDI - V. ANSANELLI - P. COMOGLIO, *Processi civili in evoluzione - Una prospettiva comparata*, 2° ed., Milano, 2018, 166 ss.

⁽¹⁵⁾ Per un'ampia considerazione anche in chiave comparata delle questioni culturali alla base della situazione accennata nel testo, si veda, ad es., P. COMOGLIO, *Il processo come fenomeno economico si massa – Problemi di finanziamento e di remunerazione delle controversie civili*, Torino, 2022, 313 ss.

il livello di trasformazione dell'assetto normativo ben al di sotto della previsione a suo tempo contenuta nella proposta Proto Pisani⁽¹⁶⁾. Al riguardo, sembra in ogni caso doveroso aggiungere che la prova negativa combinata con la cauta previsione di sanzioni pecuniarie costituiscono solo soluzioni molto risalenti e... deboli nel novero delle conseguenze configurabili per la mancata cooperazione alla raccolta delle informazioni effettivamente utili ai fini dell'appropriata definizione della controversia con una decisione giusta. Ben altro, lo si ripete, è il repertorio delle conseguenze sanzionatorie presente nelle discipline di altri ordinamenti; discipline da catalogare come senz'altro più efficienti in questa prospettiva e provviste sia di una possibile modulazione delle sanzioni sia di una più estesa direzionalità di esse, a includere anche — come nel caso statunitense — l'avvocato⁽¹⁷⁾.

4. Minimi e molto illusori spunti per il futuro.

Si è ben consci del carattere assolutamente datato delle considerazioni appena svolte e del loro essere frequentemente e da tempo già ricorse come una sorta di tormentone in molti lavori aventi per lo più una prospettiva comparatistica rispetto alle vicende del processo civile e della sua riforma. Ma ribadire con riferimento a pochi punti essenziali — e nella forma di una sorta di sintetico promemoria — le carenze più emblematiche della visuale prevalente in Italia appare forse utile a segnalarne una deriva che oggi risulta manifestare una diffusione che non pare

⁽¹⁶⁾ Per un riferimento basico a tale rilevantissimo progetto, v. A. PROTO PISANI, *Per un nuovo codice di procedura civile*, in *Foro it.*, 2009, 1 ss.

⁽¹⁷⁾ Di recente al riguardo, e in analogia con le considerazioni nel testo, v., ad es., A. DONDI - V. ANSANELLI, *Litigios complejos y problemas judiciales desde la perspectiva de la relación abogado-cliente*, in *Revista italo-española de derecho procesal*, 2025, 169 ss. (anche forthcoming come A. DONDI - V. ANSANELLI, *Rapporto avvocato-cliente, complessità del conflitto e inquadramento dei problemi del processo*, in *Atti del convegno "Il rapporto avvocato-cliente – Per un sistema integrato di giustizia - Il rapporto avvocato-cliente per un sistema integrato di giustizia*, Atti del Convegno, Trento 14-15 novembre 2024, a cura di S. Dalla Bontà, Napoli, 2025, 15 ss.); V. ANSANELLI, *Poteri disciplinari e sanzioni*, op. loc. cit.

eccessivo definire pericolosa. Ed è a questo riguardo che, in chiave conclusiva, ci si azzarda a formulare qualche rilievo, in chiave minimamente suggestiva e senza effettive speranze di incidere concretamente sul ... da farsi.

Anzitutto, e recuperando quanto detto in precedenza, un punto che appare da sottolineare come possibile alternativa di carattere generale a una deriva tutt’altro che riformatrice può, e forse deve, consistere nell’assunzione di una diversa prospettiva riguardo al ruolo degli studi istituzionali di diritto. Si dice ciò sulla base dell’idea che spetti appunto istituzionalmente alla nostra università tanto quella che sopra si è indicata come la funzione docente quanto, e nella prospettiva che si propone soprattutto, lo svolgimento competente di una funzione *tout court* di ricerca centrato sui problemi emergenti nella società. Una tale riattribuzione di un ruolo elaborazione dovrebbe corrispondere, per quanto concerne l’area degli studi di diritto, all’assunzione del compito di collegare la ricerca alle crisi e comunque alle carenze davvero presenti nella società. E ciò potrebbe rappresentare un passo essenziale per riavviare e diffondere un approccio di tutela delle situazioni meno favorite; altrettanto probabilmente, con alcuni *side effect* non trascurabili.

L’auspicio è verso una maggiore vitalità della ricerca in campo giuridico, tale anche in quanto caratterizzata da intenti di intervento concreto nella realtà quotidianamente sperimentata (ma occorrerebbe piuttosto dire subita) dalla grande maggioranza dei nostri concittadini (18). Ciò a intendere che il “referente umano” non appare da considerare affatto marginale o addirittura estraneo all’impegno del giurista, in particolare quando si occupa di giustizia civile. Il che non pare ulteriormente trascurabile da un’Accademia giuridica responsabilmente impegnata, specie a fronte

(18) Per un esempio emblematico, oltre che *ratione materiae* a tutti gli effetti non accostabile alla nostra accademia giuridica in quanto riferito a problemi di inquadramento economico e politico dell’attuale congiuntura globale, di una cultura altra e socialmente direzionata, v. di recente E. FELICE, *Manifesto per un’altra economia e un’altra politica*, Milano, 2025, spec. 58, 73, 77.

della palese estensione (comunque mai così netta negli ultimi due secoli) delle disuguaglianze sociali, economiche, culturali e in definitiva anche giuridiche.

La mancata “reattività” dell’accademia a un tanto manifesto stato di cose può invero apparire altrettanto preoccupante costituendo — sia detto con grande cautela e del tutto sommессamente — a sua volta l’indice di una pervasiva decadenza culturale. È questo un fenomeno che trova manifestazione sia, come segnalato in precedenza, con riguardo a capacità percettive che invece fino a un recente passato apparivano del tutto proprie della nostra accademia giuridica sia, e per molti versi soprattutto, rispetto alle esigenze di tutela oggi sempre più incombenti, ancorché non chiaramente ravvisate, all’interno della società. Il tutto a configurare una condizione di insensibilità e disattenzione che invero appare coinvolgere fondamentali scelte ideologiche di fondo.

Salvo lodevolissime eccezioni, permane in effetti del tutto prevalente la tendenza a sforzarsi di fornire *soi-disant* raffinati strumenti tecnici per il mantenimento di uno *status quo* processuale (invero forse non solo processuale) sostanzialmente diseguale. E, comunque, per la conservazione sostanzialmente aproblematica dell’idea che l’ambito del processo debba continuare a essere caratterizzato da una condizione di conflitto senza quartiere nonché privo di prospettive di corretta cooperazione fra i suoi “soggetti tecnici”. Un punto di vista che costituisce una condizione pressoché essenziale per il mantenimento della convinzione che la cultura processuale debba soprattutto e proficuamente servire a vincere le cause (o a non farle proseguire in sede propriamente giudiziale per pervenire a più convenienti arbitrati) ma non a rendere il processo civile uno strumento di giustizia sociale effettiva e diffusa.

ABSTRACT: In queste poche pagine si denuncia la diffusa perdita di interesse per la funzione sociale del processo. Una circostanza rilevabile a livello di studi scientifici e di percezione sociale. Ma, soprattutto, una circostanza probabile occasione di pericolose conseguenze.

ABSTRACT: *In these few pages, the author highlights the widespread loss of interest in the social function of civil procedure, a phenomenon observable both in scholarly research and in broader social perception. Above all, this trend appears likely to give rise to potentially dangerous consequences.*

